



COMUNE DI ACQUI TERME

**DISCIPLINARE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO
DERIVANTE DALLE ATTIVITA' RUMOROSE**

INDICE

| | |
|---|----|
| TITOLO 1 – Aspetti generali | 4 |
| ART. 1 – SCOPO DEL DISCIPLINARE..... | 4 |
| ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI..... | 4 |
| ART. 3 – COMPETENZE COMUNALI | 6 |
| ART. 4 – DEFINIZIONI | 7 |
| ART. 5 – DESCRIZIONE CLASSI ACUSTICHE E RELATIVI LIMITI DI RUMOROSITA’..... | 11 |
| ART. 6 – PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE | 13 |
| ART. 7 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO..... | 15 |
| ART. 8 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO | 15 |
| ART. 9 – REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI | 16 |
| ART. 10 – VALUTAZIONE DI COMPATIBILTA’ ACUSTICA..... | 16 |
| TITOLO 2 – Disciplina delle Attività rumorose a carattere temporaneo | 17 |
| ART. 11 – DISPOSIZIONI GENERALI | 17 |
| ART. 12 – DEFINIZIONI | 18 |
| ART. 13 – AUTORIZZAZIONI SENZA ISTANZA | 19 |
| CAPO I - Canteri edili, stradali ed assimilabili | 20 |
| ART. 14 – CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI – ASPETTI GENERALI | 20 |
| Art. 15 – ORARI..... | 20 |
| ART. 16 – LIMITI MASSIMI | 21 |
| ART. 17 – INTERVENTI DI EMERGENZA..... | 21 |
| ART. 18 – MODALITA’ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILATI | 21 |
| ART. 19 – DESCRIZIONE DEI PROVVEDIMENTI TECNICI ATTI A CONTENERE I LIVELLI SONORI GENERATI. | 23 |
| CAPO II – Spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico | 24 |
| ART. 20 – SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO - ASPETTI GENERALI..... | 24 |
| ART. 21– LOCALIZZAZIONI | 24 |
| ART. 22 – ESENZIONI E CASI PARTICOLARI | 25 |
| ART. 23 – ORARI..... | 25 |
| ART. 24– LIMITI MASSIMI | 26 |
| ART. 25– MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE | 26 |
| ART. 26 – MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE PRESSO IL TEATRO “G. VERDI” E IL TEATRO ROMANO | 27 |
| ART. 27 – INCOMPATIBILITA’ DEGLI EVENTI..... | 27 |
| ART. 28 – ANNULLAMENTO DI EVENTI GIA’ AUTORIZZATI..... | 27 |
| ART. 29 - MODALITA’ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI | 27 |

| | |
|---|-----------|
| ART. 30 - SPESE DI ISTRUTTORIA..... | 28 |
| ART. 31 - PRESENTAZIONE ISTANZA | 28 |
| ART. 32 - ALTRE FORME DI DIFFUSIONE SONORA..... | 30 |
| ART. 33 - CASI PARTICOLARI - EVENTI CONCOMITANTI | 30 |
| ART. 34 - PUNTO DI CONTROLLO DEL LIVELLO DI RUMORE..... | 30 |
| ART. 35 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE | 31 |
| ART. 36 – DISCOTECHE, LOCALI DA BALLO, CINEMA E TEATRI..... | 31 |
| ART. 37 – CONCERTI | 32 |
| ART. 38 - CLAUSOLA SPECIALE – NOTTI BIANCHE | 33 |
| TITOLO 3– ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE SVOLTE ALL'APERTO | 34 |
| ART. 39. CAMPO DI APPLICAZIONE | 34 |
| ART. 40. MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE, SUOLO PUBBLICO, SPAZZAMENTO STRADE E RACCOLTA RIFIUTI. | 34 |
| ART. 41 - MANUTENZIONE DI AREE VERDI PRIVATE | 35 |
| ART. 42 - ATTIVITA' AGRICOLE..... | 35 |
| ART. 43 – DISSUASORI ACUSTICI PER ALLONTANAMENTO VOLATILI E UNGULATI..... | 35 |
| ART. 44– CONDIZIONATORI..... | 36 |
| ART. 45– IMPIANTI DI AUTOLAVAGGIO..... | 36 |
| TITOLO 4 – INQUINAMENTO ACUSTICO DA TRAFFICO VEICOLARE | 37 |
| Art. 46 – DIVIETI..... | 37 |
| TITOLO 5 – CONTROLLI E SANZIONI | 37 |
| ART. 47 - CONTROLLI | 37 |
| ART. 48 – ESPOSTI..... | 37 |
| ART. 49 – SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI..... | 38 |
| ART. 50 – ESCLUSIONI E CASI PARTICOLARI | 39 |
| TITOLO 6 – DISPOSIZIONI FINALI | 40 |
| ART. 52 – FONDO COMUNALE..... | 40 |
| ART. 53 – NORME ABROGATE | 40 |
| ART. 54 – ALLEGATI..... | 40 |
| ELENCO ALLEGATI..... | 40 |

TITOLO 1 – ASPETTI GENERALI

ART. 1 – SCOPO DEL DISCIPLINARE.

1. Il presente Disciplinare è adottato dal Comune per l'attuazione della normativa statale e regionale in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'articolo 6 comma1, lettera e) della Legge n. 447 del 26.10.1995 e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico" dell'art. 5, comma 5 della Legge Regionale n. 52 del 20 Ottobre 2000 e s.m.i. "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico".
2. Le disposizioni del presente Disciplinare sono finalizzate alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico.
3. Il presente Disciplinare recepisce e in parte modifica, la Delibera di Giunta n. 79 del 16 maggio 2013 *"Aggiornamento delle Linee Guida per la concessione di autorizzazioni in deroga ai limiti vigenti di rumore per manifestazioni musicali ai sensi della D.G.R. 24-4049 del 27/06/2012"*.
4. È parte integrante del presente Disciplinare il Piano di Classificazione Acustica Comunale approvato con Delibera di Consiglio n. 22 del 28/06/2004.
Nel caso in cui la classificazione di cui sopra richiamata dovesse subire modificazioni queste si intendono tacitamente richiamate a decorrere dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione.
5. Non sono disciplinate dal presente Disciplinare:
 - a. Le sorgenti di rumore che sono fonte di disturbo per le occupazioni ed il riposo delle persone quali: schiamazzi, strepiti di animali, televisori ad alto volume, giochi per bambini, strumenti musicali utilizzati per diletto, per i quali è prevista l'applicazione degli Articoli -49-50-51-52-53-54-55-57-59 del Regolamento di Polizia Urbana vigente, dell'art. 659 "Disturbo della quiete pubblica" del Codice Penale e gli aspetti inerenti la normale tollerabilità di cui all'articolo 844 del Codice Civile;
 - b. Le problematiche inerenti all'esposizione al rumore per i lavoratori di cui al D.lgs 81/2008 e s.m.i.

ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Per la redazione del presente Disciplinare, è fatto riferimento ai seguenti atti normativi:
 - a. Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
 - b. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori limiti delle sorgenti sonore";
 - c. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 Dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
 - d. Decreto Ministeriale 16 Marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico";
 - e. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 Marzo 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica";
 - f. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 Aprile 1999 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione de requisiti acustici delle sorgenti rumorose nei luoghi di

- intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo” (con modifiche introdotte dalla Legge 31 Luglio 2002 n. 179);
- g. Legge Regionale 20 Ottobre 2000 n. 52 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”;
 - h. Deliberazione Giunta Regionale Piemonte n. 85 – 3802 del 6 Agosto 2001 “Criteri per la classificazione acustica del Territorio”;
 - i. Deliberazione Giunta Regionale Piemonte n. 9-11616 del 2 Febbraio 2004 “Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico”;
 - j. Deliberazione Giunta Regionale Piemonte n. 46-14762 del 14 Febbraio 2005 “Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico”;
 - k. Deliberazione Giunta Regionale Piemonte n. 30-3354 del 11 Luglio 2006 “Rettifica delle linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52”;
 - l. Deliberazione della Giunta Regionale n. 24-4049 del 27 Giugno 2012 “Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b) della L.R. 25 Ottobre 2000 n. 52”
 - m. Decreto Legislativo n. 194 del 19 Agosto 2005 “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”;
 - n. Decreto del Presidente della Repubblica 19 Ottobre 2011 n. 227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del Decreto Legge 31 Maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 Luglio 2010 n. 122”;
 - o. Decreto del Presidente della Repubblica 03 Aprile 2001 n. 304 “Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’art. 11 della Legge 26.10.1995 n. 447”;
 - p. Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 “ Nuovo codice della strada” e s.m.i.;
 - q. Legge Regionale 15 Luglio 2003 n. 17 “Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada “ e s.m.i.;
 - r. Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
 - s. Legge 24 Novembre 1981n. 689 “Modifiche al sistema penale”;
 - t. Circolare Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Settore Risanamento Acustico, Elettromagnetico ed Atmosferico e Grandi Rischi Ambientali prot. n. 4988/DB10.13 del 29.03.2013 “Osservazioni sulle disposizioni normative di semplificazione introdotte nel 2011 in materia di valutazione di impatto e clima acustico (D.P.R. 227/2011 e L. 106/2011), redatte dall’ARPA – Area Funzionale Tecnica. Commissione Rumore e Vibrazioni”;
 - u. Guida agli adempimenti amministrativi per la prevenzione dell’inquinamento acustico in sede di autorizzazione degli esercizi di somministrazione pubblica della Regione Piemonte Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore e Programmazione del Settore Terziario Commerciale prot. n. 12140/A19050 del 30.07.2015;
 - v. Regolamento Comunale di Polizia Urbana adeguato ai sensi dell’articolo 1, capitolo I, della Deliberazione della Giunta Regionale 1 Marzo 2000 n. 42-29532, in attuazione della L.R. 12 Novembre 1999 N. 28 e Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 114;
 - w. Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 16 Maggio 2013 “Aggiornamento delle Linee Guida per la concessione di autorizzazione in deroga ai limiti vigenti di rumore per manifestazioni musicali ai sensi della D.G.R. 24-4049 del 27/06/2012;

- x. Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18.06.1931 n. 773 e suo regolamento di attuazione per l'esecuzione del Testo Unico approvato con Regio Decreto 06.05.1940 n. 635;
- y. Decreto Legislativo n. 42 del 17 febbraio 2017 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico a norma dell'articolo 19 comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 191

ART. 3 – COMPETENZE COMUNALI

1. In merito all'argomento trattato dal presente Disciplinare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) della L. 447/1995 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" al Comune compete:
 - a. Il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
 - b. L'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
 - c. La rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i. avvalendosi degli organi dotati dell'idonea strumentazione;
 - d. L'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di rumorosità, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicato dal comune stesso;
 - e. l'adeguamento dei regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedono apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.
2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della L.R. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", il Comune adegua i propri regolamenti, o ne adotta uno specifico adottando apposite norme per:
 1. il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare;
 2. il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore;
 3. lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore;
 4. la concessione delle autorizzazioni in deroga ai valori limite di rumorosità.
3. Alle Province competono le funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione della L. 447/1995, nel caso di attività produttive, sia di beni che di servizi, soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale e in caso di problematiche ricadenti nel territorio di più comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale.

ART. 4 – DEFINIZIONI

Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs 09 Aprile 2008 n. 81 “Attuazione delle direttive n. 82/1107/CEE n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE, e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’art. 7 della Legge 30 luglio 1990 n. 212” e s.m.i. salvo per quanto concerne l’immissione di rumore da sorgenti esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

Apparecchiatura elettroacustica: complesso di elementi meccanici, elettrici, ecc., atti a un determinato scopo (ad esempio: televisione, radio), congegno dispositivo, macchina, strumento.

Attività accessoria: che si accompagna a ciò che è o si considera principale, quindi secondario, marginale, complementare, ha funzione accessoria cioè che non è indispensabile al funzionamento di un’azienda;

Attività ricreativa: attività che ha lo scopo di dare sereno svago alla mente e allo spirito (musica, spettacolo, lettura, gioco, artistica, manuale, sportiva, creativa ecc...) esercitata al fine di stimolare l’aggregazione sociale.

Attività rumorosa: attività causa l’introduzione di rumori nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno di intensità tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti dell’ambiente abitativo, dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

Attività rumorosa temporanea: si intende l’attività che dura per un tempo limitato o legata ad ubicazioni variabili. Sono considerate tali anche le attività stagionali che si ripetono ciclicamente rispetto ad un periodo di osservazione di un anno e le attività provvisorie, svolte per necessità o urgenza, in attesa di provvedere in modo definitivo.

Le attività e i rumori connessi ad impianto installati permanentemente possono essere considerati a carattere temporaneo qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all’anno.

Le attività connesse ai dehors sono a carattere temporaneo, qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all’anno.

In particolare, sono considerate a carattere temporaneo le seguenti attività:

- **spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico**, quali concerti, serate musicali, feste, balli, discoteche estive, cinema e teatri all’aperto, circhi e luna park, feste popolari, “notte bianca”, fuochi d’artificio, eventi sportivi, mercati, fiere, piano-bar, poli attrattivi di persone, carri allegorici, processioni, bande musicali in marcia, pubblicità sonora sui veicoli, attività di intrattenimento e simili. Gli spettacoli e le manifestazioni tenuti in un determinato sito hanno carattere temporaneo se non si svolgono per più di 30 giorni all’anno, anche non consecutivi;
- **cantieri**: quali cantieri edili, stradali, ferroviari o industriali, lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scapo destinati, in quanto il loro allestimento è limitato al tempo effettivamente indispensabile alla realizzazione dell’opera;
- **altre attività**: manutenzione di aree verdi pubbliche o private, spazzamento e igiene del suolo pubblico (aree mercatali e strade), raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, cave, attività di escavazione e/o trattamento di inerti, fuochi d’artificio per fini tecnici o agricoli (cannoncini spaventapasseri, antigrandine, cannoni valanghe) e simili, attività agricole, forestali, a bosco, attività venatoria, dehors, ecc.

Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell’ambito di processi produttivi svolte all’interno dell’area dello stabilimento.

Decibel (dB) è indice di una scala che misura la pressione sonora, cioè l'intensità del suono che viene valutato rispetto ad un livello di riferimento costituito dalla soglia di udibilità. Non è un'unità di misura assoluta, ma esprime il rapporto tra la quantità di energia misurata ed il livello di riferimento stabilito. La scala dei dB è logaritmica ed il livello di riferimento è di 20Pa; pertanto, ad ogni aumento di 3 dB, corrisponde un raddoppio dell'intensità sonora. Le sorgenti sonore si caratterizzano per intensità sonora e frequenza e provocano effetti diversi sulle persone anche a causa della differenza composizione spettrale e non solo per la loro diversa intensità.

Fascia di pertinenza acustica: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il presente decreto stabilisce i limiti di immissione del rumore.

Impianto di diffusione sonora: insieme di apparecchi indispensabili per un determinato fine che concorrono ad uno stesso scopo come quello di sonorizzare un ambiente.

Impianti tecnologici: ad esempio impianti di riscaldamento, aerazione, refrigerazione, ventilazione e condizionamento, ascensori, scaldacqua, autoclavi, rubinetteria, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici.

Infrastruttura: il complesso degli impianti e delle installazioni occorrenti all'espletamento dell'attività lavorativa.

Infrastruttura stradale: l'insieme della superficie stradale, delle strutture e degli impianti di competenza dell'ente proprietario, concessionario o gestore necessari per garantire la funzionalità e la sicurezza della strada stessa.

Inquinamento acustico: introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

Livello di pressione acustica: esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro ed è dato dalla relazione seguente: $L_p = 10 \log (p/p_0) \text{ dB}$.

Dove: p è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal (Pa)

p_0 è la pressione di riferimento che si assume a $20 \mu\text{Pa}$ in condizione standard.

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A: indicato dalla sigla L_{Aeq} rappresenta il valore medio di pressione sonora misurato durante il tempo di misura. Il significato di cura di ponderazione "A" derivata dall'esigenza di misurare direttamente su un fonometro (strumento per la misurazione del rumore) il livello di pressione sonora così come percepito dall'uomo al fine di valutare una situazione di rischio uditivo o di disturbo.

Livello massimo di pressione sonora ponderata A: indicato con la sigla L_{Amax} rappresenta il livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow per servizi a funzionamento discontinuo.

Livello di rumore ambientale (L_A): corrisponde alla quantità di rumore (livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A) prodotta da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale, rispetto al valore ambientale della zona. È il livello che si confronta con i valori limite assoluti di immissione e differenziali di immissione.

Livello di rumore residuo (L_R): livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante sia essa una singola apparecchiatura o un insieme di macchinari.

Livello differenziale di rumore (L_D): differenza matematica tra il livello di rumore ambientale e il livello di rumore residuo: LA - LR.

I valori limite differenziali di immissione e i relativi casi di applicabilità sono riportati nella seguente tabella:

| Periodo di riferimento | Condizioni di misura | Valore minimo di rumore ambientale* | Valore limite |
|--|----------------------|-------------------------------------|---------------|
| Periodo diurno (dalle ore 6 - alle ore 22) | Finestre aperte | 50 dB(A) | 5 dB(A) |
| | Finestre chiuse | 35dB(A) | |
| Periodo notturno (dalle ore 22 - alle ore 6) | Finestre aperte | 40 dB(A) | 3 dB(A) |
| | Finestre chiuse | 25 dB(A) | |

Piano comunale di classificazione acustica: insieme di planimetrie raffiguranti il territorio comunale suddiviso in diverse aree a ciascuna delle quali, a seconda della destinazione d'uso, è assegnata una determinata classe acustica. Ad ogni classe acustica sono associati i valori limite di rumorosità stabiliti dal D.P.C.M. 14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". Prende spunto dal Piano Regolatore Generale comunale che stabilisce le diverse destinazioni d'uso del territorio comunale. L'obiettivo della classificazione è quello di prevenire il deterioramento dal punto di vista acustico dell'ambiente e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale.

Piani di risanamento acustico delle imprese: progetto redatto dalle imprese finalizzato alla riduzione del rumore derivante dall'esercizio dell'attività lavorativa.

Recettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività. Sono inoltre considerate ricettori le aree territoriali edificabili negli specifici decreti attuativi della L.447/1995 e L.R. 52/2000.

Recettore sensibile o sito sensibile: qualsiasi edificio, comprese le relative aree esterne di pertinenza, per il quale la quiete rappresenta un elemento fondamentale, come da esempio strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o di riposo, ecc.

Spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico: ogni attività il cui svolgimento prevede la diffusione di musica o voce dal vivo o tramite un apposito impianto. Si riporta a titolo esemplificativo un elenco di attività: concerti, serate musicali e teatrali, feste (popolari, beneficenza, fine anno scolastico, di partiti politici, inaugurazione di attività varie) manifestazioni cittadine tradizionali, manifestazioni artistiche e culturali, manifestazioni promozionali/pubblicitarie, balli e discoteche all'aperto, cinema e teatri all'aperto, circhi, luna Park, sagre, "notte bianca", fuochi d'artificio, eventi sportivi, mercati, fiere, piano-bar, poli attrattivi di persone, carri allegorici, processioni, bande musicali in marcia, attività d'intrattenimento o simili, comizi di propaganda elettorale e sindacale.

Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico. (All. A punto 1 del DM 16.03.1998).

Sorgenti sonore fisse: citati all'articolo 2 comma 1 lettera c) della L. 447/95: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili, anche in via transitoria, il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i

parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi di mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

Sorgenti sonore interne agli edifici: ad esempio cancelli, portoni, serramenti, lavastoviglie, lavatrici, elettrodomestici, ecc.

Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti non elencate al punto precedente.

Suono: semplificando si può dire che il suono è la sensazione percepita dall'orecchio umano determinata dalla vibrazione di un corpo che oscilla. Tale vibrazione si propaga nello spazio con una specifica frequenza, mediante lo spostamento della massa di aria che incontra strada facendo; raggiunto l'orecchio agisce su di esso comprimendolo, provocando cioè una differenza di pressione, la quale tramite un complesso meccanismo interno, crea la sensazione "uditiva".

Si dice pertanto, che un livello di pressione sonora pari a 0 dB (pressione sonora di 20 microPascal) rappresenta il limite di udibilità umana mentre il livello di pressione sonora paria a 130 dB (pressione sonora di 63,4 Pascal) rappresenta la soglia di dolore dell'orecchio umano.

Esempi di livelli di pressione sonora tipici

| Livello di decibel dB (A) | Tipo di sorgente sonora |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 140 | Aereo che decolla |
| 120 | Martello pneumatico |
| 110 | Clacson |
| 100 | Treno |
| 90 | Fabbrica rumorosa |
| 80 | Tv ad alto volume |
| 70 | Ufficio rumoroso |
| 60 | Ambiente domestico |
| 50 | Conversazione a voce bassa |
| 30-40 | Fruscio delle foglie |

Tecnico Competente in Acustica Ambientale: ai sensi della L. 447/95, art. 2, comma 6 è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso di diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico. Sul sito internet di ciascuna regione italiana, è pubblicato l'elenco aggiornato dei tecnici esperti in acustica ambientale abilitati dalla Regione medesima.

Unità di misura dell'intensità di rumore: decibel, indicato con dB.

Valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una specifica sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Valore limite assoluto di immissione: valore massimo di rumore, determinato con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale, che può essere immesso dall'insieme delle sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno misurate in prossimità dei ricettori

Valori limite differenziali di immissione: si applicano all'interno degli ambienti abitativi (eccetto le aree classificate in classe VI) e stabiliscono la massima differenza ammessa tra il livello di rumore ambientale (con

tutte le sorgenti in funzione) e il livello di rumore residuo (senza la specifica sorgente in funzione): corrispondo a 5dB(A) in periodo diurno e a 3dB (A) in periodo notturno.

- *Non si applicano alla rumorosità prodotta da:*
 - a) *Infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;*
 - b) *attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;*
 - c) *servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.*

- *Non si applicano inoltre se:*
 - d) *Il livello di rumore ambientale misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;*
 - e) *Se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.*

Valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

1. I valori di attenzione, espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:
 - a) Se riferiti ad un'ora, i valori limite di immissione della Tabella C allegata al DPCM 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
 - b) Se relativi ai tempi di riferimento (diurno o notturno), i valori limite di immissione di cui alla tabella C allegata al DPCM 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante il periodo che consentono la valutazione di realtà specifiche locali. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.
2. Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) del precedente punto 1, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b) del comma precedente.
3. I valori di attenzione di cui al punto 1 non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali in quanto sono disciplinati da specifiche norme in cui sono stabiliti particolari valori limiti, che si applicano nelle fasce di rispetto dell'infrastruttura.

Valore di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla vigente normativa. Essi sono dunque gli obiettivi di perseguire per dare ai territori dei comuni condizioni ottimali dal punto di vista acustico.

ART. 5 – DESCRIZIONE CLASSI ACUSTICHE E RELATIVI LIMITI DI RUMOROSITA'

1. Il territorio comunale è suddiviso ai sensi della classificazione citata al precedente art. 1, in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal DPCM 14 novembre 1977 (tabella A) e di seguito riportati.

- a. **Classe I aree particolarmente protette:** rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
- b. **Classe II aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:** rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
- c. **Classe III aree di tipo misto:** rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
- d. **Classe IV aree di intensa attività umana** rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.
- e. **Classe V aree prevalentemente industriali** rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.
- f. **Classe VI aree esclusivamente industriali** rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Si riportano i valori limite di rumorosità, assegnati a ciascuna classe secondo il Piano di Classificazione Acustica vigente, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28/06/2004

Valori limite di emissione

| Classi destinazione d'uso del territorio | Valori limite di emissione (diurno) in dB | Valori limite di emissione (notturno) in dB |
|--|---|---|
| Classe I | 45 | 35 |
| Classe II | 50 | 40 |
| Classe III | 55 | 45 |
| Classe IV | 60 | 50 |
| Classe V | 65 | 55 |
| Classe VI | 65 | 65 |

Valori limite di immissione

| Classi destinazione d'uso del territorio | Valori limite assoluti di immissione (diurno) in dB | Valori limite assoluti di immissione (notturno) in dB |
|--|---|---|
| Classe I | 50 | 40 |
| Classe II | 55 | 45 |
| Classe III | 60 | 50 |

| | | |
|-----------|----|----|
| Classe IV | 65 | 55 |
| Classe V | 70 | 60 |
| Classe VI | 70 | 70 |

Valori limite differenziali di immissione

2. I valori limite differenziali di immissioni definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attivo) sono i seguenti:
 - a. 5 dB nel periodo diurno
 - b. 3 dB nel periodo notturno

3. I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:
 - a) nelle aree classificate nella classe VI;
 - b) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40dB(A) durante il periodo notturno;
 - c) se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35Db(A) durante il periodo diurno e 25 Db(A) durante il periodo notturno.
 - d) al rumore prodotto da:
 1. dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 2. da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali; da servizi i impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato dall'interno dello stesso.

Valori limite di qualità – Leq in dB(A)

| Classi di destinazione d'uso del territorio | | Tempi di riferimento diurno ((6.00 – 22.00) | Tempi di riferimento notturno (22.00 – 6.00) |
|---|-----------------------------------|---|--|
| I | Aree particolarmente protette | 47 | 37 |
| II | Aree prevalentemente residenziali | 52 | 42 |
| III | Aree di tipo misto | 57 | 47 |
| IV | Aree di intensa attività umana | 62 | 52 |
| V | Aree prevalentemente industriali | 67 | 57 |
| VI | Aree esclusivamente industriali | 70 | 70 |

ART. 6 – PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE

1. Ai sensi dell'Art. 14 della L.R. 52/2000 le imprese produttive di beni o servizi sono tenute a presentare il piano di risanamento acustico nei seguenti casi:
 - a. Entro 6 mesi dalla modifica o dalla revisione del piano comunale di classificazione acustica, qualora le emissioni acustiche generate dall'attività non siano compatibili con i valori di rumorosità definiti dal suddetto piano comunale;
 - b. Quando l'ente di controllo accerta il superamento dei valori limite di rumorosità

2. Le imprese produttrici soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza della Provincia, trasmettono il Piano di Risanamento Acustico alla Provincia e per conoscenza al Comune. La Provincia gestisce il Piano di Risanamento Acustico secondo le modalità previste dalla L.R. 52/2000.

Le imprese produttive che non sono soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza della Provincia trasmettono il Piano di Risanamento Acustico al Comune, che lo approva secondo le modalità previste dalla L.R. 53/2000.

3. I Piani di Risanamento Acustico devono essere redatti secondo quanto indicato dall'Art. 14 c.2 della L.R. 52/2000 e dovrà contenere:
 - a. i dati identificativi del legale riappresentante dell'attività;
 - b. la tipologia di attività;
 - c. la zona di appartenenza secondo la zonizzazione acustica del territorio comunale, nonché la classificazione urbanistica definita dal PRG;
 - d. i ricettori presenti nell'area di insediamento;
 - e. il ciclo tecnologico dettagliato dell'azienda;
 - f. la caratterizzazione acustica e tecnica delle singole sorgenti sonore presenti nell'insediamento, con particolare riferimento alle emissioni di ciascuna e al contributo al valore limite di immissione;
 - g. la/e fase/i del ciclo tecnologico o il/i macchinario/i che determinano l'eventuale superamento dei limiti di zona o del limite differenziale;
 - h. le caratteristiche temporali di funzionamento degli impianti e la loro periodicità;
 - i. i risultati delle rilevazioni fonometriche eventualmente effettuate;
 - j. gli obiettivi, le modalità tecniche e le priorità del risanamento;
 - k. le caratteristiche e le proprietà di abbattimento del rumore dei materiali utilizzati;
 - l. la scansione temporale dei singoli interventi di bonifica;
 - m. i tempi stimati per il rientro nei limiti di zona e per l'adeguamento del limite differenziale;
 - n. la stima degli oneri finanziari occorrenti e l'incidenza della spesa sull'impresa proponente.
4. La relazione tecnica redatta dovrà essere corredata da allegati grafici, indicanti la posizione dei punti di rilevazione fonometrica, la direzione principale di diffusione del rumore, la posizione degli insediamenti eventualmente disturbati e ogni altro elemento utile a definire in maniera univoca ed inequivocabile le caratteristiche della sorgente acustica inquinante.
5. Tempi per la realizzazione dei piani di risanamento:
 - a. Il termine massimo per realizzazione degli interventi previsti dal piano di risanamento delle imprese è pari a 24 mesi dalla data di presentazione del piano. Tale termine massimo non deve essere considerato come standard ma sarà riservato solo ed esclusivamente a quelle situazioni in cui risanamento, per complessità tecnica, operativa e per investimenti economici, effettivamente richiesta un adeguato margine temporale. In ogni caso il tempo concesso per il risanamento acustico dovrà essere effettivamente commisurato alla complessità e dalla difficoltà della singola situazione intrinseca.
 - b. Nel caso di superamento dei valori di attenzione le imprese hanno 30 giorni di tempo per adeguare le emissioni sonore provenienti dai propri insediamenti produttivi ai suddetti limiti.
 - c. Entro 30 giorni dal termine dei lavori di bonifica acustica deve esserne data notizia da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa all'Amministrazione Comunale.

Tutte le attività produttive permanenti che producono beni e servizi nei settori dell'industria, artigianato, agricoltura e commercio operanti all'interno della fascia oraria diurna (dalle ore 6.00 alle ore 22.00) o che possono operare nella fascia oraria notturna (dalle ore 22.00 alle ore 6.00) devono rispettare i limiti di zona sia del rumore emesso che immesso previsti nella zonizzazione acustica del Comune.

È inoltre, necessario che il rumore immesso nei locali abitativi adiacenti non superi:

1. di 5dB il livello di rumore residuo, per il periodo diurno;
2. di 5dB il livello di rumore residuo, per il periodo notturno.

ART. 7 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

1. Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico, predisposta e firmata da tecnico competente così come definito dall'art. 2 della Legge 447/95, i seguenti soggetti:
 - a) Titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8 comma 2 della Legge 447/95 e di seguito riportate:
 - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge 349/1986;
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.lgs n. 295/1992 e successive modificazioni;
 - discoteche
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
 - b) I richiedenti il rilascio:
 - del titolo autorizzativo alla realizzazione di nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.
2. Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del DPR 19/10/2011 è inoltre fatto obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico di cui sopra in tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale.
3. Sono fatte salve in quanto applicabili ai singoli progetti delle opere in questione, le disposizioni che regolano l'applicazione della "Valutazione di impatto ambientale".
4. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), Legge 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.
5. La documentazione previsionale di impatto acustico, di cui all'art. 8 comma 4, della Legge 447/95 e art. 10 della L.R. 52/2000, è effettuato sulla base della documentazione predisposta a cura del proponente o del titolare/legale rappresentante degli insediamenti di cui al sopracitato art. 8 comma 4 della Legge 447/95, secondo i criteri assunti con al D.G.R 2 febbraio 2004 n. 9-11616.

ART. 8 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

1. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, Legge 447/95 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione

previsionale di clima acustico predisposta e firmata da tecnico competente così come definito dall'art. 2 della Legge 447/95:

- a) Scuole e asili nido;
- b) Ospedali;
- c) Case di cura e di riposo;
- d) Parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) Nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della Legge 447/95.

2. La valutazione previsionale del clima acustico di cui all'art.8, comma 3, della Legge 447/95 e art. 11 della L.R. 52/2000 è effettuata sulla base della documentazione predisposta a cura del proponente o del titolare/legale rappresentante/costruttore degli edifici o degli insediamenti di cui al sopracitato art. 8 comma 3, della Legge 447/95, secondo i criteri assunti con al D.G.R. 14 febbraio 2005 n. 46-14762.
3. La documentazione tecnica di valutazione previsionale di clima acustico è presentata al Comune contestualmente al rilascio della concessione edilizia o del provvedimento comunale che abilita all'utilizzazione dell'immobile per l'esercizio dell'attività.
4. Qualora il clima acustico non risulti compatibile con il tipo di insediamento previsto, ai fini dell'emanazione del provvedimento richiesto, il Comune, considerate le previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, tiene conto degli effetti dei piani di risanamento acustico necessari al raggiungimento dei valori limite vigenti, nonché della previsione, in fase di progettazione, di opportuni accorgimenti, anche strutturali e logistici, sul ricettore.

ART. 9 – REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

1. I requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera ed i requisiti acustici delle sorgenti sonore interni agli edifici sono definiti dal D.P.C.M. 05/12/1997.
2. La valutazione previsionale di rispetto dei requisiti acustici passivi costituisce la documentazione preliminare di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed è necessaria a verificare che la progettazione tenga conto dei requisiti acustici degli edifici.
3. Al fine del rilascio del certificato di agibilità il Comune di Acqui Terme richiede la presentazione, per gli edifici di cui alla Tabella A del D.P.C.M. 05/12/1997, di una dichiarazione da parte del direttore dei lavori/progettista/costruttore attestante il rispetto dei requisiti acustici di cui al comma 1, redatta sulla base del collaudo statico in opera o mediante autocertificazione da parte di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale predisposta secondo l'Allegato 9.

ART. 10 – VALUTAZIONE DI COMPATIBILTA' ACUSTICA

1. La vigente normativa in materia di inquinamento acustico prevede che, nel caso di presentazione di richiesta di variante urbanistica al P.R.G. vigente, venga verificata la compatibilità tra il piano di classificazione acustica comunale e la nuova proposta urbanistica.
2. Il Comune di Acqui Terme alla luce di quanto indicato nel precedente comma 1, richiede la presentazione di una relazione di valutazione di compatibilità acustica atta a dimostrare la congruità o meno delle scelte urbanistiche rispetto al piano di classificazione acustica comunale.

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

ART. 11 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le autorizzazioni in deroga, a seconda delle caratteristiche proprie del tipo di attività oppure dei luoghi in cui sono esercitate, sono distinte in autorizzazione con istanza semplificate ed autorizzazioni con istanza ordinaria, secondo i criteri esplicitati nei punti successivi.
2. Le ditte/imprese e i titolari di pubblici esercizi devono presentare al Comune, l'istanza per via telematica o in forma cartacea, presso il SUAP del Comune di Acqui Terme. Non saranno considerate valide altre modalità di presentazione dell'istanza.
3. L'autorizzazione contiene l'indicazione di limitazioni temporali, limitazioni di livello sonoro, prescrizioni di natura tecnica, organizzativa procedurale atte a ridurre al minimo il fastidio o il disturbo indotto alla popolazione.
4. Particolari deroghe potranno eventualmente essere concesse per i cantieri edili e simili che producano livelli non tecnicamente riducibili, in relazione alla trasmissione del rumore per via solida.
5. L'unica figura professionale, riconosciuta dalla Legge (L.447/1995 art. 2 comma 6) in grado di effettuare le misurazioni ed attestare il rispetto dei valori limite di rumorosità è il tecnico esperto in acustica ambientale.
6. Il Comune può richiedere, nell'atto di autorizzazione o durante lo svolgimento dell'attività, che sia dato incarico da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8 della L. 447/95, di verificare il rispetto dei limiti prescritti attraverso opportuni rilievi fonometrici.
7. Il Comune, anche a seguito di un sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, può comunque imporre durante lo svolgimento dell'attività autorizzata, limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti al fine di ridurre l'inquinamento acustico.
8. È facoltà del Settore competente di richiedere tutta la documentazione necessaria e/o procedere agli accertamenti necessari a garantire l'assenza di disturbo per le abitazioni site nei pressi delle località sede di tali manifestazioni.
9. L'autorizzazione in deroga richiesta per attività a carattere temporaneo da svolgere in prossimità di aree di Classe I del Piano di Classificazione Acustica, caratterizzate dalla presenza di ricettori sensibili, può essere soggetta a specifiche prescrizioni ai fini di una maggiore tutela.
10. Le limitazioni di livello sonoro sono da intendersi in senso assoluto ed escludono sempre l'applicazione dei fattori correttivi del rumore ambientale e dei valori limite differenziali di immissione

ART. 12 – DEFINIZIONI

1. Le norme di cui al presente Disciplinare, trovano applicazione in presenza di attività rumorose a carattere temporaneo, ovvero sia qualsiasi attività che duri per un tempo limitato.
2. Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera h) della L. 447/1995, dell'art. 5, comma 5, lettera d), dell'art. 9 della L.R. 52/2000 e della D.G.R. n. 24-4049 del 27 Giugno 2012, compete al Comune il rilascio delle autorizzazioni, anche in deroga ai valori limite di rumorosità, per lo svolgimento delle attività a carattere temporaneo o stagionale o provvisorio che possono produrre rumore o comportano l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi quali:
 - a) i cantieri per la costruzione di edifici, di opere ed infrastrutture in genere, anche attivati per il ripristino urgente e inderogabile di servizi di primaria utilità;
 - b) le attività rumorose a carattere temporaneo quali concerti spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive che per la buona riuscita della manifestazione necessitano dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei;
 - c) sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga dei limiti di legge, le attività di intrattenimento esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati, solo se a supporto dell'attività principale licenziata e per non di più di 30 giornate all'anno.
3. Le attività e i rumori connessi ad impianti installati permanentemente possono essere considerati a carattere temporaneo qualora non si svolgano per più di 30 giorni anche non consecutivi, all'anno.

Le attività connesse ai dehors sono a carattere temporaneo, qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno.
4. Sono considerate tali anche le attività stagionali, che si ripetono ciclicamente rispetto ad un periodo di osservazione di un anno, e le attività provvisorie, svolte per necessità o urgenza, in attesa di provvedere in modo definitivo.
5. In particolare, sono considerate a carattere temporaneo le seguenti attività:
 - Spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico: quali concerti, serate musicali, feste, balli, discoteche estive, cinema e teatri all'aperto, circhi e luna park, feste popolari, "notte bianca", fuochi d'artificio, eventi sportivi, mercati, fiere, piano-bar, poli attrattivi di persone, carri allegorici, processioni, bande musicali in marcia, pubblicità sonora su veicoli, attività di intrattenimento e simili. Gli spettacoli e le manifestazioni tenuti in un determinato sito hanno carattere temporaneo se non si svolgono per più di 30 giorni all'anno, anche non consecutivi.
 - Cantieri: quali cantieri edili, stradali o industriali, lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, in quanto il loro allestimento è limitato al tempo effettivamente indispensabile alla realizzazione dell'opera.
 - Altre attività: relative alla manutenzione di aree verdi pubbliche o private e manutenzione del suolo pubblico, spazzamento aree mercatali, igiene del suolo, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, cave, attività di escavazione e/o trattamento di inerti, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli (cannoncini spaventapasseri, antigrandine, cannoni valanghe) e simili attività agricole, forestali, a bosco, attività venatoria, dehors, ecc.

ART. 13 – AUTORIZZAZIONI SENZA ISTANZA

1. Si intendono autorizzate al superamento dei valori limite, **senza presentazione di istanza**, secondo quanto previsto dalla DGR n. 24-4049 del 27/06/2012, le seguenti attività:
 - a. cantieri attivati per il ripristino urgente e inderogabile di servizi di primaria utilità e limitatamente al periodo necessario all'esecuzione dell'intervento di emergenza, quali ad esempio l'erogazione dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, del gas e della telefonia, lo smaltimento delle acque reflue, il ripristino di infrastrutture dei trasporti, nonché qualunque altro intervento finalizzato al contenimento di situazioni di pericolo immediato per l'incolumità delle persone o per la salvaguarda dell'ambiente;
 - b. cantieri di durata inferiore o uguale a 3 giorni feriali **nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'esterno dell'edificio**, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 12.00 e tra le ore 13.00 e le 20.00 le cui immissioni sonore, da verificarsi in facciata degli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superino il limite di 70 dB(A) , inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervento di 1 ora secondo le modalità descritte dal D.M. 16 Marzo 1998 *"Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"*. In merito a tale attività, dovrà essere redatta una dichiarazione attestante il rispetto del limite succitato e conservata per tutta la durata dei lavori presso la sede del cantiere.
 - c. cantieri di durata inferiore o uguale a 10 giorni anche non continuativi, in edifici esistenti, per lavori edili di ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, nel caso in cui il **rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio**, nel rispetto delle seguenti condizioni: l'impiego di utensili rumorosi o lo svolgimento di lavorazioni rumorose può avvenire nei giorni feriali tra le ore 8.00 e le ore 20,00 e nei giorni festivi nelle fasce orarie 10.00 – 12.00 e 15.00-20.00. Le suddette attività devono essere sospese per un minimo di un'ora tra le ore 12.00 e le ore 14.00;
 - d. i cantieri attivati in periodo notturno tra le ore 22.00 e le ore 06.00, per un massimo di due giorni consecutivi nel medesimo sito;
 - e. Spettacoli e manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia e bande musicali, ecc.) che si svolgono tra le ore 09.00 e le ore 22.00 per non più di 30 giorni all'anno anche non consecutivi;
 - f. Luna park, circhi e feste popolari, eventi sportivi, mercati, fiere che si svolgono sino alle ore 24,00 sul territorio comunale per un massimo di 30 giorni anche non consecutivi.
2. Anche per le manifestazioni musicali che sono organizzate dall'Amministrazione Comunale, e quindi disposte su decisione della Giunta Comunale con determinazione del Dirigente competente per settore, può essere rilasciata la deroga nel limite di 30 giorni per ogni sito.
3. Inoltre, nel rispetto delle specifiche disposizioni in merito alle modalità di svolgimento (quali ad esempio giorni, orari, livelli sonori) dettate dal presente Disciplinare, si intendono autorizzate al superamento dei valori limite anche le seguenti attività:
 - a) eventi culturali e artistici, sfilate e cortei mercanti, fiere e sagre, manifestazioni enogastronomiche organizzate dall'Amministrazioni Comunale o comunque dalla stessa patrocinate e/o autorizzate che si svolgono sino alle ore 24,00;
 - b) manutenzione di aree verdi pubbliche o private e manutenzione del suolo pubblico, spazzamento aree mercatali, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani;

- c) altre attività a carattere temporaneo, non riconducibili a spettacoli, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e cantieri, che risultano caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili o che comunque sono esercitate secondo le specifiche esigenze locali di necessità ed urgenza;
 - d) altre attività a carattere temporaneo svolta in assenza di persone esposte al rumore.
4. In caso di manifestazione soggetta ad obbligo della Commissione di Vigilanza, spetta a tale Organo disciplinare in materia di rumore; pertanto, l'eventuale deroga ai limiti del rumore sarà uno degli aspetti valutati in tale sede.
5. Per le attività di cui al comma 1 lettere a), b), c), d) è prevista la presentazione:
- a) per i cantieri all'atto della presentazione del titolo edilizio, di una comunicazione predisposta secondo l'Allegato 1 da inviare tramite pec all'Ufficio Protocollo del Comune di Acqui Terme;
 - b) per le altre attività di cui al comma 1 entro 5 giorni lavorativi liberi che precedono la data di inizio attività, di una comunicazione predisposta secondo l'Allegato 2 da inviare tramite pec all' Ufficio Protocollo del Comune di Acqui Terme.

CAPO I - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

ART. 14 – CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI – ASPETTI GENERALI

1. Sono regolamentate in questo Capo le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali o industriali anche attivati per il ripristino urgente dei servizi di primaria utilità, lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente, fermo restando le disposizioni previste dall'articolo 21 del D.lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.
2. In caso di attivazione di cantieri edili o stradali, anche di manutenzione, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive UE, recepite dalla normativa nazionale o comunque emanate dalla U.E. da oltre un anno ancorché non recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc..).
3. Gli avvisatori acustici dei cantieri potranno essere utilizzati nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

ART. 15 – ORARI

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili è consentita:
 - a) tra le ore 08.00 e le ore 20.00 nei giorni feriali, con pausa di almeno 1 ora tra le 12.00 e le 14.00 per cantieri all'esterno degli edifici;
 - b) tra le ore 08.00 e le ore 20.00 nei giorni feriali e tra le 10.00 e le 12.00 e tra le 15.00 alle 20.00 nei giorni festivi per lavori edili in cui il rumore provenga dall'interno dell'edificio, fatto salvo l'eventuale regolamento Condominiale.
2. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali, o di potatura, ed abbattimento di alberi ed assimilabili, è consentita nei giorni feriali dalle ore 08.00

alle ore 20.00, previa opportuna informazione della cittadinanza interessata, con anticipo minimo di 24 ore.

3. Nel caso di effettive esigenze di sicurezza e/o viabilità, l'attivazione di macchine rumorose per l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali è consentita anche in orari notturni previa opportuna informazione della cittadinanza interessata, con anticipo minimo di 24 ore.

ART. 16 – LIMITI MASSIMI

1. Le immissioni sonore da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non devono superare il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di un'ora secondo le modalità descritte nel Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998 *“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”*; in merito a tale attività, dovrà essere redatta una dichiarazione attestante il rispetto del limite succitato e conservata per tutta la durata dei lavori presso la sede del cantiere.
2. Nei casi previsti dal successivo art. 18 (istanze con procedura ordinaria) tali limiti non potranno comunque superare il livello massimo di immissione pari a **77dB(A)**.
3. Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni di cui al DM 10/03/1998.

ART. 17 – INTERVENTI DI EMERGENZA

I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il ripristino urgente e inderogabile di servizi di primaria utilità e quali ad esempio, l'erogazione dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, del gas e della telefonia, lo smaltimento delle acque reflue, il ripristino di infrastrutture dei trasporti, nonché qualunque altro intervento finalizzato al contenimento di situazioni di pericolo immediato per l'incolumità delle persone o per la salvaguardia dell'ambiente e per il pronto intervento sul suolo pubblico, non sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito nel presente Capo, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'urgenza, e pertanto, si intendono autorizzate in deroga.

ART. 18 – MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILATI

1. Ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/1995 e dell'art. 9 della L.R. 52/2000, e, nei casi previsti, dalla D.G.R. 24-4049 del 27.06.2012, lo svolgimento delle attività di cui all'art. 13 può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere presentate al Comune tramite pec all'Ufficio Protocollo almeno **10 giorni prima della data di inizio delle attività di cantiere se compresi nei casi di deroga in via semplificata e 15 giorni prima se trattasi di autorizzazione in via ordinaria**
2. Sono autorizzati con **istanza semplificata, a decorrere dalla data indicata nell'istanza e comunque non prima dei 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza stessa**, fatto salvo eventuale provvedimento di diniego da parte del Comune espresso prima dell'inizio dell'attività, i cantieri che operano nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) Allestimento del cantiere in aree non assegnate alla Classe I del Piano di Classificazione Acustica e comunque tali da non interessare acusticamente aree di Classe I.
 - b) Orario di attività compreso tra le ore 08.00 e le ore 20.00 con pausa di almeno 1 ora tra le 12.00 e le 14.00.
 - c) Utilizzo di macchinari conformi alle direttive della CE in materia di emissione acustica.

- d) Immissioni sonore da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB (A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998 *“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”*; tale verifica deve essere resa per mezzo di dichiarazione attestante il rispetto del succitato limite
- e) Durata complessiva delle attività fino a 60 giorni per aree esterne.
- f) Presentazione dell'istanza predisposta secondo l'Allegato 3

Tutte le attività di cantiere che non ricadono nei casi previsti dai punti precedenti, devono essere preventivamente autorizzate tramite procedura ordinaria.

3. Sono autorizzate con **istanza ordinaria** le attività di cantiere che non presentano le caratteristiche di cui al precedente comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) per cui devono essere preventivamente autorizzate dal Comune. L'istanza di autorizzazione, deve essere presentata **15 giorni prima della data prevista di avvio delle attività di cantiere**, deve essere corredata da relazione tecnica predisposta da Tecnico riconosciuto Competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell'art. 2 commi 7 e 8 della Legge n. 447/1995, e deve contenere le informazioni tecniche previste nell'Allegato 4.

La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti in via circostante.

Il Comune può inoltre, imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato.

Le emissioni sonore di macchine e impianti operanti nei cantieri devono essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (D.Lgs 4 settembre 2002 n. 262 e s.m.i.).

Le macchine e impianti non considerate nella suddetta normativa dovranno essere mantenute in modo tale da contenere l'incremento delle emissioni rumorose rispetto alle caratteristiche originarie e il loro utilizzo dovrà essere soggetto a tutti gli accorgimenti possibili per ridurre la rumorosità.

L'istanza di deroga deve essere corredata da una valutazione previsionale di impatto acustico redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale riguardante la stima del livello di rumore previsto durante le singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere in corrispondenza dei ricettori più esposti alle emissioni sonore e la valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area e negli orari di apertura del cantiere, con particolare riferimento, sempre, ai ricettori più esposti.

4. Il Comune, anche avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) ai sensi della L.R. 52/2000, può imporre prescrizioni tecniche per il contenimento dell'inquinamento acustico ulteriori a quelle proposte dal richiedente.
5. Il Comune può prescrivere nell'atto dell'autorizzazione che, in occasione di determinate lavorazioni rumorose, sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il reale rispetto dei limiti previsionali valutati e di fare pervenire al Comune la relativa relazione di verifica delle rumorosità ambientale generata in opera. Nel caso in cui dalle

risultanze delle misure di verifica emergesse un superamento dei livelli determinati in fase previsionale, sarò compito del Tecnico individuare una serie di accorgimenti tali da contenere le emissioni sonore generate entro i limiti massimi preventivamente individuati. Tale attestazione deve essere sempre prodotta nel caso di lavorazioni svolte in orario notturno, nella fascia compresa tra le ore 22.00 e le ore 06.00 che si protraggono oltre le 2 notti lavorative consecutive.

6. Qualora a seguito di comprovate cause, le attività di cantiere dovessero subire ritardi nelle lavorazioni (quali ad esempio: condizioni meteo avverse, ritardi nelle lavorazioni non imputabili direttamente all'impresa esecutrice dei lavori) potrà essere richiesta, tramite pec, una proroga dell'autorizzazione in deroga entro 5 giorni dal termine di scadenza della stessa, a mezzo di richiesta presentata su carta intestata della ditta esecutrice dei lavori.

7. In caso di mancato rispetto dei criteri stabiliti o qualora sussistano condizioni di grave disturbo della popolazione o emergano problematiche non previste, il Comune può revocare le autorizzazioni concesse e comunque può ordinare la sospensione delle attività rumorose sino all'adeguamento delle medesime ai suddetti criteri o alle ulteriori prescrizioni dettate dal Comune medesimo al fine del contenimento del rumore.

Resta inteso che le attività di cantiere non potranno avere inizio senza il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune (nel caso di presentazione di istanza ordinaria) e a decorrere dalla data indicata nell'istanza e comunque non prima dei dieci giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza stessa (nel caso di presentazione di istanza semplificata).

ART. 19 – DESCRIZIONE DEI PROVVEDIMENTI TECNICI ATTI A CONTENERE I LIVELLI SONORI GENERATI.

Le attività di cantiere dovranno essere condotte nel rispetto delle seguenti condizioni generali di esercizio:

- a) Evitare la contemporaneità, ove possibile, spaziale e temporale delle sorgenti rispetto ai ricettori sensibili indagati;
- b) Utilizzare macchinari e attrezzature conformi e recanti marcatura CE per quanto attiene le emissioni sonore;
- c) Utilizzare le attrezzature rumorose esclusivamente per i tempi necessari alle lavorazioni;
- d) Mantenere spenti i macchinari non impiegati nelle lavorazioni
- e) Orientare i macchinari che presentano una emissione direzionale in posizione di minima interferenza;
- f) Localizzare gli impianti fissi più rumorosi alla massima distanza tecnicamente possibile dai ricettori sensibili;
- g) Bilanciare le parti rotanti per evitare vibrazioni eccessive;
- h) Sfruttare il potenziale schermante delle strutture fisse di cantiere con attenta progettazione dei layout di cantiere;
- i) Imporre direttive agli operatori tali da evitare comportamenti inutilmente rumorosi (evitare di far cadere da altezze eccessive i materiali o di trascinarli quando possono essere sollevati, ecc..)
- j) Prevedere una opportuna dislocazione dei macchinari in modo da rendere minimi gli intralci tra gli stessi e specialmente da non innescare fenomeni di sinergia per quanto riguarda gli effetti di disturbo;
- k) Eseguire corretta manutenzione e ingrassaggio delle attrezzature al fine di evitare il superamento dei livelli sonori previsti in fase di omologazione;
- l) Mantenere chiusi gli sportelli dei macchinari durante il funzionamento;

- m) Rispettare gli orari di cantiere;
- n) Le persone potenzialmente disturbate dalle attività di cantiere dovranno essere preventivamente informate, quando possibile, in merito alla durata dei lavori, gli orari e le modalità di intervento;
- o) Copia dell'autorizzazione in deroga (qualora l'attività di cantiere lo preveda) dovrà essere tenuta a disposizione presso la sede di cantiere al fine di essere esibita agli organismi di vigilanza in occasione di possibili controlli. Tutti i lavoratori dovranno inoltre dovranno essere informati circa il contenuto dell'autorizzazione e delle prescrizioni impartite dal Comune.

CAPO II – SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO

ART. 20 – SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO - ASPETTI GENERALI.

1. Si definiscono spettacoli e manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico, a carattere temporaneo, tutte quelle attività che si esauriscono in periodi di tempo limitati e/o legate ad ubicazioni variabili, che abbiano una durata complessiva inferiore o uguale a 30 giorni per anno e che possono determinare anche potenzialmente il superamento dei valori limite di cui al presente Disciplinare, quali:
 - a) attività di intrattenimento o spettacolo e manifestazioni all'aperto, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati del tipo: concerti, serate musicali, feste, balli, discoteche estive, cinema e teatri all'aperto, circhi e luna park, le feste popolari, "notte bianca", fuochi d'artificio, eventi sportivi, mercati, fiere, pianobar, poli attrattivi di persone, carri allegorici, processioni, bande musicali in marcia, pubblicità sonore su veicoli, attività di intrattenimento e simili.
2. Rientrano nella disciplina del presente titolo, programmi di intrattenimento ed iniziative di pubblico richiamo, che prevedano l'impiego di impianti elettroacustici di diffusione sonora.
3. Sono considerate attività a carattere temporaneo anche le attività stagionali che si ripetono ciclicamente rispetto ad un periodo di osservazione di un anno e le attività provvisorie svolte per necessità o urgenza in attesa di procedere in modo definitivo.

ART. 21 – LOCALIZZAZIONI

1. Le manifestazioni di cui al precedente articolo dovranno essere di norma previste nell'ambito delle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, specificatamente individuate dall'Amministrazione Comunale, come riportate **nell'Allegato A** e comunque previste nel Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Acqui Terme. Tale allegato deve intendersi integrato automaticamente in caso di variazione del piano anzidetto.
2. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, le manifestazioni stesse, in particolari casi e su specifica istanza (semplificata o ordinaria) presentata dal soggetto interessato almeno **5 giorni lavorativi liberi tramite sportello SUAP** prima della data della manifestazione, potranno svolgersi nei luoghi indicati dai richiedenti, purché ritenuti idonei.
3. In caso di autorizzazione ordinaria, nel centro storico, così come individuato dagli strumenti urbanistici vigenti, per limitare i disagi alla popolazione residente, considerata la densità abitativa e l'assetto urbanistico degli edifici, le autorizzazioni in deroga ordinarie per la musica nei dehors **o negli spazi ad essa adibiti** possono essere rilasciate solo nelle giornate di venerdì,

sabato e prefestivi, sempre nel limite di due serate alla settimana, per un totale di non più di 30 eventi all'anno.

4. Nelle zone periferiche cittadine, dove la densità abitativa è minore (per esempio area Golf, zona Bagni, reg. Martinetto, Vallerana, zona Cassarogna, reg. Barbato, ecc..) le autorizzazioni ordinarie possono essere concesse anche nelle giornate di mercoledì e giovedì, oltre che al venerdì, al sabato ed ai prefestivi, sempre nel limite di 2 serate alla settimana e per non più di 30 serate all'anno.

ART. 22 – ESENZIONI E CASI PARTICOLARI

1. Si intendono autorizzate al superamento dei valori limite, **senza presentazione di istanza**, secondo quanto previsto dalla DGR 24-4049 del 27.06.2012 le seguenti attività:
 - a) **gli eventi caratterizzati dall'impiego di sorgenti sonore fisse, anche di tipo ricorrente a cadenza annuale e fino a 3 giorni all'anno continuativi e non, che si svolgono fino alle ore 24,00** (ad esempio: eventi di beneficenza, di partiti politici, manifestazioni scolastiche, di propaganda religiosa, sagre, mercati, fiere, inaugurazione di attività varie, comizi elettorali e sindacali, manifestazioni cittadine tradizionali, manifestazioni artistiche e culturali, promozionali/pubblicitarie). **Per tali eventi, dovrà essere inoltrata tramite il portale SUAP del Comune una comunicazione redatta secondo l'Allegato 5.** Il Comune, valutate le motivazioni addotte (di ordine sociale, culturale, tecnico-organizzativo, artistico ecc..), rilascerà il relativo nulla osta allo svolgimento della manifestazione.
La comunicazione dovrà essere inviata almeno **5 giorni lavorativi liberi prima della data di svolgimento della manifestazione tramite sportello SUAP.**
2. Anche per le **manifestazioni musicali che sono organizzate dall'Amministrazione Comunale o da quest'ultima patrocinate**, e quindi disposte su decisione della Giunta Comunale con determinazione del dirigente competente per settore, in quanto recanti carattere di pubblica fruizione (gratuita o meno) e/o di pubblico interesse, **può essere rilasciata la deroga del limite di 30 giorni per ogni sito, anche non consecutivi, per un arco temporale giornaliero compreso fra le ore 09.00 e le ore 00.30 del giorno dopo.**
Deroghe a tali orari sono motivatamente consentite dall'Amministrazione Comunale per eventi particolari.

ART. 23 – ORARI

1. Il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona, è compreso per ogni sito:
 - b) con orario compreso tra le ore **9.00 e le ore 22.00 per una durata complessiva fino a 30 giorni all'anno, anche non consecutivi per ogni giorno della settimana;**
 - c) con orario compreso tra le ore **22,00 e le ore 00,30 del giorno dopo per il venerdì e l'01,00 del giorno dopo per il sabato e prefestivi per una durata complessiva fino a 30 giorni l'anno non consecutivi per non più di 2 (due) volte alla settimana e nelle giornate di venerdì e sabato e prefestivi, salvo quanto indicato al comma 4 dell'art. 21.**
2. Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.
3. Particolari ulteriori più restrittive prescrizioni possono sempre essere introdotte dall'Autorità Comunale in presenza di comprovate criticità della localizzazione interessata o di specifiche caratteristiche dell'attività prevista.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva, in caso di richieste motivate e in occasioni particolari, la discrezionalità ad autorizzare orari e giornate diverse da quelli sopra specificati.

ART. 24- LIMITI MASSIMI

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate nell'art. 20, è consentito negli orari indicati all'art. 23, o in quelli previsti nelle speciali deroghe concesse.
2. Il limite massimo di immissione sonora autorizzabile in deroga in via semplificata è di 70 dB(A), riferito al livello equivalente misurato su tempo di osservazione di 30 minuti, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998.
3. Le deroghe sono basate su criteri che correlano la tipologia della manifestazione (i valori sociali, politici, storici e tradizionali che rappresentano ed il numero di persone che presumibilmente coinvolgono) con gli orari di attività, la durata in giorni, l'ubicazione ed altre deroghe concesse per il medesimo sito nell'arco di un anno; tuttavia, dovrà comunque essere sempre rispettato il limite massimo di immissione di **77 dB Leq(A)**.
4. Tale limite si intende misurato in facciata agli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati. Non si considerano i limiti differenziali. Non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni (componenti tonali o componenti impulsive).
5. Il livello di pressione sonora sul pubblico non potrà superare il valore di **95 dB(A) LASmax e 90 dB (A) LAeq**. Per il livello equivalente (LAeq) lo stesso si intende misurato su un intervallo di 30 minuti, secondo le modalità di cui al DM16/03/1998.
6. Il livello di pressione sonora prodotto all'interno del locale a porte e a finestre chiuse o nei dehors, se delimitati da chiusure fisse permanenti, dovrà rispettare il limite massimo di 102 dB LASmax e 95 dB LAeq. All'interno del locale dovranno essere rispettati i valori limite differenziali di immissione definiti all'art. 2 comma 3, lettera b) della legge n. 447/95 ossia: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno. Restano comunque rispettati i valori di emissione verso l'esterno definiti dalla Zonizzazione Acustica Comunale.

ART. 25- MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. L'Amministrazione comunale si impegna a dislocare le sue manifestazioni tra tutti i vari siti che hanno la possibilità di ospitare eventi a carattere musicale (segnalati con il simbolo "S" nella vigente zonizzazione acustica comunale) limitando l'utilizzo di Piazza Bollente e Piazza Italia.
2. Nel corso dell'anno solare non si possono effettuare più di 10 (dieci) eventi musicali in Piazza Bollente e più di 10 (dieci) in Piazza Italia, siano essi organizzati dal Comune o da privati, oltre alle Notti Bianche ed alla Festa delle Feste.
3. Il limite di 10 (dieci) eventi musicali all'anno si intende applicabile solo alle manifestazioni che si svolgono in orario serale/notturno, e non sono vincolanti per eventi che abbiano luogo durante le ore diurne o nella fascia pre-serale dalle ore 16.00 alle ore 22.00.

ART. 26 – MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE PRESSO IL TEATRO “G. VERDI” E IL TEATRO ROMANO

1. Gli eventi musicali organizzati presso il **teatro all’aperto “G.Verdi” di Piazza Conciliazione e presso il Teatro Romano** sono soggetti a deroga.
2. Come previsto nelle Note Tecniche di Attuazione allegate alla zonizzazione acustica comunale, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 25/06/2004, le autorizzazioni in deroga ai limiti vigenti di accettabilità del rumore rilasciate a spettacoli presso il Teatro Verdi non possono essere più di 30 all’anno, gli eventi non possono svolgersi per più di 3 (tre) giorni consecutivi e non deve essere superato il limite in facciata all’edificio ad uso abitativo più vicino o potenzialmente esposto ai livelli sono più elevati **di 77dB (A) LAeq**.
3. Il livello di pressione sonora sul pubblico non potrà superare il valore di **95 dB(A) LASmax e 90db(A) LAeq**.
4. Per il livello equivalente (LAeq), lo stesso si intende misurato su un intervallo di 30 minuti secondo le modalità di cui al DM 16/03/1998.
5. Non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni (componenti tonali o componenti impulsive).
6. L’autorizzazione in deroga può essere concessa sino alle **ore 00,30 del giorno dopo**.

ART. 27 – INCOMPATIBILITA’ DEGLI EVENTI

1. Nei giorni in cui sono previste manifestazioni organizzate dal Comune, nelle immediate vicinanze, non possono essere concesse autorizzazioni in deroga per altri eventi musicali, anche presso esercizi pubblici.
2. I gestori di esercizi pubblici che hanno già ottenuto l’autorizzazione in deroga per la stessa serata sono tenuti ad informarsi preventivamente all’effettuazione di ogni proprio singolo evento musicale, anche sul sito del Comune, se nella zona alla quale appartengono, siano previste manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune.
3. In caso affermativo il gestore, anche se in possesso di una precedente autorizzazione in deroga, deve annullare il proprio evento musicale e potrà recuperarlo senza ulteriori oneri, sempre nel rispetto delle 2 serate a settimana.

ART. 28 – ANNULLAMENTO DI EVENTI GIA’ AUTORIZZATI

Nel caso in cui un evento precedentemente autorizzato, o per il quale sia già stata presentata un’istanza di deroga, debba essere annullato per condizioni meteorologiche avverse, o per altre cause di forza maggiore, il gestore deve segnalare la rinuncia dell’effettuazione dell’evento avvisando tramite e-mail la Polizia Municipale prima dell’orario di inizio previsto per l’evento stesso.

ART. 29 - MODALITA’ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.

1. L’autorizzazione in deroga autorizza al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esime dal possesso di autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.

2. La domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore deve essere corredata da marca da bollo di valore corrente, fatte salve le eventuali esenzioni da indicare in domanda, con i riferimenti di Legge che ne danno diritto.
3. Le domande di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore, **sia per istanza semplificata che ordinaria**, devono essere **presentate tramite SUAP** almeno 5 (cinque) giorni lavorativi liberi (non si contano né il primo né l'ultimo né i sabati né le domeniche né i festivi infrasettimanali) prima della data di intervento; in caso di presentazione oltre il termine indicato le domande verranno respinte d'ufficio e non saranno prese in considerazione.
4. Nel caso in cui il richiedente intenda avvalersi della procedura d'urgenza per ottenere un'autorizzazione a seguito della presentazione dell'istanza oltre il termine dei 5 giorni lavorativi liberi, come sopra calcolati, dovrà corrispondere il pagamento di **euro 150,00** per ciascuna istanza. **Tale istanza dovrà essere presentata, completa di tutta la documentazione richiesta che si tratti di ordinanza semplificata o ordinaria, almeno 48 ore prima dell'evento; in caso di presentazione oltre al succitato termine temporale o di documentazione incompleta, non verrà rilasciata nessuna autorizzazione in deroga.**

ART. 30 - SPESE DI ISTRUTTORIA.

1. Per ogni evento musicale di cui si richiede l'autorizzazione in deroga, sia tramite procedura semplificata che tramite procedura ordinaria, è dovuto il pagamento delle spese di istruttoria.
2. Coloro che presentano la richiesta per ottenere un'autorizzazione stagionale per il numero di eventi massimo (30 giorni) devono corrispondere 100,00 euro; per ogni singolo evento le spese di istruttoria ammontano a 10,00 Euro.
3. Il richiedente l'autorizzazione deve presentare ricevuta dell'avvenuto pagamento all'atto della richiesta di autorizzazione in deroga; in mancanza di attestazione di pagamento l'istanza semplificata non sarà ritenuta valida e, nel caso di istanza ordinaria, non sarà rilasciata l'autorizzazione in deroga.

ART. 31 - PRESENTAZIONE ISTANZA

1. **Per lo svolgimento di spettacoli e di manifestazioni** potrà essere presentata, a seconda dei casi, l'istanza semplificata od ordinaria di autorizzazione.
2. Sono ricadenti nel caso delle **autorizzazioni con istanze semplificate**, come stabilito al punto 6 delle disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni allegata alla DGR 24-4049 del 27.06.2012, **gli eventi musicali effettuati nella fascia oraria preserale (17,00 – 22,00), o comunque tutte le manifestazioni sonore che non superino il limite di 70 dB (A) da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore**, inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel D.M. Ambiente 16 marzo 1998.
Per tali eventi non è richiesta la valutazione di impatto acustico redatta da tecnico acustico abilitato.
Tali eventi non sono limitati a due volte alla settimana e possono essere **autorizzati tutti i giorni della settimana**, sempre nel limite massimo di 30 eventi all'anno.
Le richieste di autorizzazioni in deroga con istanza semplificata devono contenere le informazioni richieste dall'Allegato 6 (ai sensi dell'Allegato 2 della DGR 24-4049 del 27.06.2012); se le sorgenti

sonore utilizzate sono le stesse, può essere presentata un'unica istanza in marca da bollo nella quale sono indicate tutte le date durante le quali si svolge l'evento musicale, Nel caso in cui le sorgenti utilizzate nelle giornate per le quali si richiede la deroga siano diverse, il gestore può comunque presentare un'unica istanza, ma 5 giorni lavorativi liberi prima della manifestazione musicale deve presentare all'Ufficio Ecologia la scheda tecnica dell'impianto utilizzato.

La mancata presentazione della scheda tecnica delle sorgenti sonore utilizzate rende nulla la presentazione dell'istanza, mentre la mancata rispondenza dell'impianto segnalato sull'istanza semplificata con quello effettivamente utilizzato nel corso dell'evento è oggetto di sanzione.

Non saranno accolte le istanze che non riporteranno tutte le informazioni richieste nell'Allegato 6 sopra citato, in special modo per quanto riguarda gli accorgimenti adottati per mitigare l'impatto del rumore affinché sia comunque garantito il rispetto del limite di 70 dB (A) in facciata all'edificio abitato più vicino.

Qualora venissero riscontrati elementi che non rispettano quanto indicato nel presente Disciplinare, il Comune, provvederà ad emettere comunicazione o atto di diniego alla deroga richiesta con presentazione di istanza semplificata.

3. Le manifestazioni musicali che superano il limite di 70 dB(A) e si prolungano oltre le ore 22,00 sono soggette ad **autorizzazione in deroga con istanza ordinaria**, come previsto al punto 7 della DGR 24-4049 del 27.06.2012.

Le richieste di autorizzazioni in deroga con istanza ordinaria devono contenere le informazioni richieste nell'Allegato 7; per tali eventi è sempre richiesta la valutazione di impatto acustico redatta da tecnico acustico abilitato.

Il Comune può avvalersi della collaborazione dell'ARPA Piemonte ai sensi dell'art. 12 della L.R. 52/2000, per la valutazione tecnica della documentazione presentata e per imporre prescrizioni tecniche per il contenimento dell'inquinamento acustico ulteriori alle misure indicate nell'istanza.

L'autorizzazione reca l'indicazione dei limiti temporali, delle prescrizioni di natura tecnica atte a ridurre al minimo disturbo e delle eventuali limitazioni di livello sonoro.

L'istanza deve essere corredata da relazione tecnica predisposta da Tecnico riconosciuto Competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8 della Legge n. 447/1995.

Nel caso, il gestore abbia presentato la valutazione di impatto acustico redatta da Tecnico riconosciuto Competente in Acustica Ambientale allegata ad un'istanza di autorizzazione in deroga, quest'ultima risulterà ancora valida per gli anni a seguire a condizione che siano utilizzate le stesse sorgenti sonore (strumenti, impianti di amplificazione del suono, posizionamento ed orientamento diffusori) nelle stesse condizioni e con le stesse modalità di emissione previste nella relazione di impatto acustico sopra richiamata. In questo caso all'istanza di autorizzazione in deroga ordinaria dovrà essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato 10).

4. Il Comune può autorizzare con procedura ordinaria altre attività a carattere temporaneo diverse da spettacoli, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e cantieri che non ricadono negli articoli 13, 18 22 e 31. La richiesta di deroga deve contenere le informazioni richieste dall'Allegato 8 e la valutazione di impatto acustico redatta da Tecnico competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell'art. 2 commi 7 e 8 della Legge n. 447/1995.
5. **In caso di mancato rispetto dei criteri stabiliti o qualora sussistano condizioni di grave disturbo della popolazione o emergano problematiche non previste, il Comune può revocare le autorizzazioni concesse e comunque può ordinare la sospensione delle attività rumorose sino**

all'adeguamento delle medesime ai suddetti criteri o alle ulteriori prescrizioni dettate dal Comune medesimo al fine del contenimento del rumore

ART. 32 - ALTRE FORME DI DIFFUSIONE SONORA

- 1. I gestori che utilizzano sistemi di riproduzione sonora, identificabili come sorgenti specifiche, all'interno dei loro locali o nei dehors, se delimitati da chiusure fisse permanenti, (radio, CD, televisori e qualunque apparecchio di diffusione sonora...) non possono dislocare altoparlanti all'esterno senza richiedere una vera e propria autorizzazione in deroga, fornendo tutta la documentazione sopra richiesta.**
2. La musica prodotta all'interno del locale o nei dehors, se delimitati da chiusure fisse permanenti, ad un livello di volume tale da essere ascoltata anche all'esterno tramite le porte e le finestre aperte è equiparata alla musica dal vivo, per l'effettuazione della quale è sempre necessaria la deroga.
- 3. Il livello di pressione sonora prodotto all'interno del locale a porte e a finestre chiuse o nei dehors, se delimitati da chiusure fisse permanenti, dovrà rispettare il limite massimo di 102 dB LASmax e 95 dB LAeq.** All'interno del locale dovranno essere rispettati i valori limite differenziali di immissione definiti all'art. 2 comma 3, lettera b) della legge n. 447/95 ossia: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno. Restano comunque rispettati i valori di emissione verso l'esterno definiti dalla Zonizzazione Acustica Comunale

ART. 33 - CASI PARTICOLARI - EVENTI CONCOMITANTI

1. Nel caso in cui due pubblici esercizi posti lungo la stessa via, ad una distanza inferiore di 50 metri l'uno dall'altro, intendano svolgere eventi musicali all'aperto, sarà facoltà del Comune imporre prescrizioni tecniche per il contenimento dell'inquinamento acustico a salvaguardia del/dei ricettore/i sensibili esposti ad entrambe le attività.
2. Il Comune tramite gli Uffici competenti, si riserva la facoltà di valutare le richieste presentate (numero e frequenza degli eventi prescelti, tipo di evento, luogo, le problematiche sorte precedentemente alla data di presentazione dell'istanza) ed esprimersi in merito.

ART. 34 - PUNTO DI CONTROLLO DEL LIVELLO DI RUMORE

1. Il limite del livello di pressione sonora si intende misurato in facciata agli edifici in cui via siano persone esposte al rumore; in particolare:
 - a. nel caso di edifici pluriplano: la verifica andrà eseguita prendendo come riferimento l'edificio dal quale proviene la fonte rumorosa, effettuando la misurazione al piano immediatamente superiore a quello in cui si trova la sorgente di rumore;
 - b. in caso di edifici monopiano: la verifica andrà effettuata prendendo come riferimento l'edificio più vicino in linea d'aria a quello dal quale proviene la sorgente di rumore.
2. La scelta di un luogo da quelli sopraindicati dovrà essere espressamente motivata indicandone le ragioni che la giustificano.
3. Non si considerano i limiti differenziali. Non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni (componenti tonali o componenti impulsive).

ART. 35 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare dell'autorizzazione in deroga (sia in istanza semplificata, sia in istanza ordinaria) ha il compito di:

- a. adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali tecnicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose impiegate durante le serate musicali, al fine di prevenire la possibilità di segnalazioni, lamenti, esposti. In tal senso il gestore potrà informare la popolazione sulla durata delle attività rumorose, anche per mezzo di pannelli informativi o avvisi.
- b. impegnarsi con fatti concreti ed efficaci, anche attivando procedure specifiche, a limitare l'insorgenza di schiamazzi nelle vicinanze del locale o dell'area in gestione.
- c. segnalare l'annullamento degli eventi (a causa di condizioni meteorologiche avverse ecc...) avvisando la Polizia Locale tramite e-mail prima dell'orario di inizio dell'evento stesso. In caso di mancato avviso nei tempi sopra stabiliti, l'evento si considera comunque effettuato e rientrerà nel computo del limite delle giornate anno.
- d. quando direttamente informato dalla popolazione di una situazione di disturbo o disagio, ricercare soluzioni pratiche finalizzate alla mitigazione del disturbo generato e lamentato.
- e. informare del contenuto dell'autorizzazione in deroga tutti i soggetti coinvolti nelle attività (collaboratori, lavoratori, artisti, dj, ecc.);
- f. conservare presso il luogo in cui viene svolta l'attività rumorosa copia della valutazione previsionale di impatto acustico e dell'autorizzazione in deroga al fine di esibirle agli organismi di vigilanza preposti ai controlli.
- g. è facoltà del titolare dell'autorizzazione identificare un responsabile del suono durante l'evento musicale che sarà responsabile del monitoraggio dei limiti acustici consentiti dal Disciplinare. Nel caso di mancata identificazione di tale figura, il responsabile del suono sarà individuato nel titolare dell'autorizzazione in deroga.

2. Nel caso si voglia effettuare eventi musicali **rientranti nella tipologia delle autorizzazioni ordinarie, il titolare dell'autorizzazione dovrà monitorare le immissioni acustiche presso i ricettori più esposti nel rispetto dei limiti stabiliti dal presente Disciplinare.**

Nelle serate oggetto di deroga, Il Comune provvederà in ogni caso, ad effettuare controlli riguardanti sia il rispetto dei limiti acustici che degli orari concessi nella suddetta deroga.

ART. 36 - DISCOTECHE, LOCALI DA BALLO, CINEMA E TEATRI

1. I locali di pubblico spettacolo non ricadenti all'interno del centro storico, così come definiti ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, come luoghi attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stanziamento del pubblico devono esercitare l'attività di intrattenimento danzante nel rispetto delle disposizioni dettate dalla L. 447/1995, dalla L.R. 52/2000 in materia di valutazione previsionale di impatto acustico, nel rispetto dei valori limite di rumorosità stabiliti per la classe acustica nella quale sono collocati in base al Piano di Classificazione Acustica e delle disposizioni dettate dal D.P.C.M. 215/1999.

2. Nel caso in cui tali locali esercitino la propria attività all'aperto, questi potranno usufruire dell'autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità per lo svolgimento di al massimo 30 serate nell'arco della stagione, **da svolgersi al massimo per 2 (due) volte alla settimana.**

3. L'istanza di autorizzazione ordinaria (Allegato 7) dovrà essere presentata **almeno 5 giorni lavorativi liberi in modalità telematica presso lo sportello del SUAP** prima dell'inizio dell'attività e contenere la valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. 9-11616 del 02.02.2004. L'esercizio delle attività potrà avvenire a condizione che presso i ricettori sensibili, individuati dal tecnico esperto in acustica, nella fascia orario 22.00-06.00, venga rispettato il valore differenziale di immissione pari a 5 dB.
4. L'autorizzazione in deroga riguardanti le attività all'aperto di discoteche e locali da ballo, può essere concessa sino alle ore **03,00 del giorno dopo**.
5. I cinema e i teatri devono rispettare le disposizioni dettate dalla L. 447/1995, dalla L.R. 52/2000 in materia di valutazione previsionale di impatto acustico e i valori limite di rumorosità stabiliti per la classe acustica nella quale sono collocati in base al Piano comunale di Classificazione Acustica.
6. Nel caso in cui tali locali esercitino la propria attività all'aperto, questi potranno usufruire dell'autorizzazione in deroga ai valori limite di rumorosità per lo svolgimento di massimo 30 serate nell'arco della stagione.
7. L'istanza di autorizzazione ordinaria (Allegato 7) dovrà essere presentata **almeno 5 giorni lavorativi liberi in modalità telematica presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Acqui Terme** prima dell'inizio dell'attività e contenere la valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. 9-11616 del 02.02.2004.
8. L'autorizzazione in deroga per spettacoli teatrali o cinematografici di cui sopra può essere concessa sino alle ore **23,00**.

ART. 37 – CONCERTI

1. Gli eventi musicali intesi come veri e propri concerti possono essere autorizzati purché rispettino le seguenti condizioni:
 - a. non siano ubicati all'interno della perimetrazione del centro storico e, pertanto, dovranno essere realizzati nelle zone periferiche dove la densità abitativa è minore (per esempio area Golf, zona Bagni, reg. Martinetto, Vallerana, zona Cassarogna, reg. Barbato, ecc..);
 - b. dovrà essere delimitata l'area del concerto e presentata una dichiarazione sul numero di persone che possono partecipare all'evento;
 - c. l'autorizzazione in deroga, previa presentazione di apposita istanza (Allegato 7), può essere concessa **sino alle ore 01,00 del giorno dopo**;
 - d. dovrà essere presentata apposita Valutazione di Impatto Acustico redatta da Tecnico competente in Acustica Ambientale che dovrà indicare:
 - stima del livello di rumore residuo previsto durante lo svolgimento della manifestazione al perimetro dell'area ed in corrispondenza dei ricettori più esposti;
 - valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area in condizioni paragonabili a quelle di svolgimento dell'attività da autorizzare in deroga, con particolare riferimento ai ricettori più esposti; tale valutazione deve tenere presente anche del rumore legato alla concentrazione di persone (con particolare attenzione alle fasi di deflusso in orario notturno), all'alterazione dei flussi di traffico e alla movimentazione dei veicoli all'interno delle aree adibite a parcheggio;

- descrizione delle sorgenti sonore, dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione;
 - descrizione delle caratteristiche delle attrezzature e degli impianti di amplificazione, livelli di taratura degli stessi, orientamento dei diffusori, eventuali sistemi tecnologici di riduzione delle emissioni (diffusori a pioggia, tetto suono, ecc.);
 - planimetria dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore ed i ricettori sensibili presenti, e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione
 - descrizione di eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento dell'attività temporanea per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.
- e. dovrà essere sempre rispettato il limite massimo di immissione di **77 dB Leq(A)** inteso come limite misurato in facciata agli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati. Non si dovranno considerare i limiti differenziali e non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni (componenti tonali o componenti impulsive).
- f. Il livello di pressione sonora sul pubblico non potrà superare il valore di **95 dB(A) LASmax e 90 dB (A) LAeq**. Per il livello equivalente (LAeq) lo stesso si intende misurato su un intervallo di 30 minuti, secondo le modalità di cui al DM16/03/1998.

ART. 38 - CLAUSOLA SPECIALE - NOTTI BIANCHE

Per quanto riguarda le notti bianche e le manifestazioni organizzate dal Comune è possibile, con provvedimento adottato dal dirigente che organizza la manifestazione, stabilire orari diversi di termine dell'evento musicale e rideterminare il limite di rumore da non superare in facciata all'edificio adibito ad uso abitativo potenzialmente esposto ai livelli più elevati.

TITOLO 3- ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE SVOLTE ALL'APERTO

ART. 39. CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono regolamentate in questo Titolo le attività relative alla manutenzione di aree verdi pubbliche o private e manutenzione del suolo pubblico, spazzamento aree mercatali, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, attività di escavazione e/o trattamento di inerti, fuochi di artificio, anche per fini tecnici e agricoli, ecc

ART. 40. MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE, SUOLO PUBBLICO, SPAZZAMENTO STRADE E RACCOLTA RIFIUTI.

Le attività svolte all'aperto, non in sede fissa, di: igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, sono autorizzate in deroga ai valori limite di rumorosità. La deroga non è applicabile agli impianti installati permanentemente

1. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche (sfalcio dell'erba, potature, ecc) e del suolo è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 06.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 siano essere condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici; è consentito nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00
2. Lo spazzamento meccanico delle aree mercatali è consentito dalle ore 06.00 alle ore 21.00 fatta eccezione per i casi in cui le suddette aree non sia sgomberate entro le ore 20.00. In tali casi l'attività di spazzamento deve concludersi entro 3 ore dalla cessazione dell'attività.
3. Le altre attività di igiene del suolo e spazzamento strade e raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani, nel centro abitato, avranno inizio alle ore 06.00 e termineranno alle ore 21,00. In caso di eventi particolari (fiere, feste popolari, ecc..) al fine di permettere tali operazioni in tempi celeri, le attività di cui sopra, si potranno svolgere anche una volta terminato l'evento e in orari diversi da quelli sopra indicati.
4. Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e di spazzamento strade deve essere articolato in modo da contenere per quanto possibile l'inquinamento acustico. I macchinari e i mezzi utilizzati per la raccolta, la compattazione ed il trasporto devono tendere a soddisfare i requisiti corrispondenti ai livelli sonori minimi compatibili con le tecnologie esistenti ed i contenitori devono essere scelti in modo tale da ridurre la rumorosità durante le operazioni di svuotamento. I tempi di stanziamento degli automezzi di dimensioni più grandi utilizzati per la compattazione

ed il trasporto finale devono essere ridotti al minimo e i punti di stazionamento per il conferimento dai mezzi più piccoli devono essere ubicati, ove possibile, lontano agli edifici utilizzati per civili abitazioni; durante attese prolungate i motori a trazione e i meccanismi di compattazione degli automezzi devono essere tenuti spenti.

5. Le attività normate dal presente articolo non sono tenute al rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del DPCM 14 novembre 1997 a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica.

Nel caso di aggiudicazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed allo spazzamento delle strade, le ditte che intendono partecipare all'aggiudicazione del servizio dovranno presentare una relazione di impatto acustico atta a dimostrare che le modalità e le tecnologie del servizio offerto sono indirizzate anche al contenimento dell'inquinamento acustico. Nella fase di aggiudicazione del servizio, l'Ente titolare del Servizio valuterà e terrà conto dei risultati della relazione di impatto acustico.

I mezzi utilizzati per lo svolgimento dell'attività devono essere conformi alle direttive comunitarie. e nell'acquisto di macchinari deve essere opportunamente valutato l'impatto sonoro dei medesimi.

ART. 41 - MANUTENZIONE DI AREE VERDI PRIVATE

Le attività di pulizia e di manutenzione di terreni, giardini e spazi verdi privati, effettuate con macchine da giardinaggio, sono consentite alle seguenti condizioni:

- a. I macchinari utilizzati devono essere conformi alle normative della Comunità Europea;
- b. Devono comunque essere adottate tutte le misure atte a contenere il potenziale disturbo ed in particolare in vicinanza di abitazioni.
- c. L'utilizzo dei macchinari rumorosi può avvenire tutti i giorni della settimana, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 nelle aree ricadenti in classificazione acustica I e II e dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 nelle aree ricadenti nelle restanti classi.
- d. Il funzionamento continuativo dei macchinari rumorosi non deve essere protratto oltre le due ore.

ART. 42 - ATTIVITA' AGRICOLE

1. L'esercizio delle attività agricole stagionali o temporanee per la conduzione, la coltivazione e la silvicoltura dei fondi, deve essere praticato con l'ausilio di mezzi agricoli o attrezzi a motore conformi alle normative della Comunità Europea, non necessita di autorizzazione in deroga ai valori limite di rumorosità.

Devono comunque essere adottate tutte le misure atte a contenere il potenziale disturbo ed in particolare in vicinanza di abitazioni.

ART. 43 - DISSUASORI ACUSTICI PER ALLONTANAMENTO VOLATILI E UNGULATI

1. L'utilizzo dei dispositivi oggetto del presente articolo al fine di permettere la dispersione degli stessi nei terreni coltivati è consentito nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. Periodo di utilizzo compreso dal 1 Aprile al 30 Ottobre.
- b. Distanza superiore a 500 m dalle abitazioni residenziali più prossime.
- c. Attivazione vietata nella fascia oraria compresa tra le ore 21.00 e le ore 8.00.
- d. Cadenza di sparo superiore o pari a 10 minuti.

ART. 44- CONDIZIONATORI

1. I condizionatori devono essere installati ad una distanza dalle finestre degli ambienti abitativi di terzi tale da non creare emissioni di aria calda e di rumore, con valori che superino i limiti di emissione previsti nella Classificazione acustica e i limiti differenziali previsti dall'art. 4 del DPCM 14 novembre 1997.
2. I condizionatori devono essere installati in modo da non creare vibrazioni alle strutture e generare rumore per via solida.
3. Ove necessario il Comune ha la facoltà, anche dopo l'installazione, di chiedere idonea documentazione sulle caratteristiche tecniche del condizionatore e la posizione reciproca rispetto alle altre abitazioni, firmata da tecnico competente o rilasciata dalla casa costruttrice del condizionatore al momento dell'acquisto.
4. Ciascun condizionatore deve essere munito di marcatura CE e relativa Certificazione di Conformità e del libretto di uso e manutenzione da tenere a disposizione del personale del Comune e dell'ARPA in caso di controllo.
5. I condizionatori a servizio di ospedali e case di cura, possono essere utilizzati perché sia dimostrato il rispetto dei limiti previsti dalla normativa.
6. In merito alla rumorosità prodotta da tali impianti si riportano i limiti indicati nell'art. 50 del Regolamento di Polizia Urbana; 35 dB per i servizi a funzionamento discontinuo e 25 dB per quelli a funzionamento continuo e nel caso producano rumori e vibrazioni che si avvertano nelle ore notturne, non potranno farsi funzionare prima delle ore 7,30 e dopo le ore 21,00 dal 1° aprile al 30 settembre e prima delle ore 8,00 e dopo le ore 20,00 dal 1° ottobre al 31 marzo.

ART. 45- IMPIANTI DI AUTOLAVAGGIO

1. L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, ecc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali o a ridosso di queste ultime, è consentito dalle ore 08.00 alle ore 23.00 salvo disposizioni diverse riferite al singolo caso.
2. Qualora la suddetta attività dovesse svolgersi all'interno di strutture, ubicate in zone residenziali o a ridosso di queste ultime, l'uso di apparecchiature rumorose nell'ambito dei sistemi di autolavaggio, dovrà essere previsto a porte chiuse.

TITOLO 4 – INQUINAMENTO ACUSTICO DA TRAFFICO VEICOLARE

ART. 46 – DIVIETI

Sono previsti i seguenti divieti per l'abbattimento della rumorosità prodotta dal traffico:

- a. fare funzionare il motore a regime elevato ed a veicolo fermo nei centri abitati;
- b. eseguire manovre rumorose, produrre rapide accelerazioni o stridio di pneumatici, senza necessità;
- c. eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità al di fuori degli orari consentiti se esistenti;
- d. trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli e/o isolarli adeguatamente;
- e. utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
- f. attivare nel periodo notturno, se non in caso di necessità, apparecchi acustici quali clacson, trombe, sirene o similari;
- g. azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.

TITOLO 5 – CONTROLLI E SANZIONI

ART. 47 - CONTROLLI

1. Il Comune per lo svolgimento delle attività di controllo si avvale della Polizia Municipale, dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) o di altri soggetti incaricati di tali verifiche, stabilendo eventualmente specifici protocolli di intesa.
2. Il Comune istituirà un controllo di routine in tutti i locali pubblici che effettuano intrattenimenti musicali al loro interno o all'esterno per verificare che siano in regola con quanto previsto dal presente Disciplinare, mediante misurazioni, test di funzionamento del limitatore e controllo documentazione.

ART. 48 – ESPOSTI

1. L'ufficio preposto alla raccolta e alla gestione delle segnalazioni scritte e degli esposti relativi all'inquinamento acustico generato da: attività industriali, artigianali, professionali, di servizi, commerciali, di intrattenimento, connesse con la viabilità è l'Ufficio Ecologia.

2. **All'esposto o alla segnalazione dovrà essere allegata documentazione audio o video o fotografica, attestante il motivo del disturbo. Non saranno presi in considerazione esposti o segnalazioni di natura anonima e a carattere verbale.**
3. Non rientrano nelle competenze dell'ufficio gli esposti inerenti ai rumori di vicinato, rumori provenienti dallo stesso edificio abitativo quali i rumori condominiali, gli schiamazzi, essendo disciplinati dal Codice Civile, dai Regolamenti Condominiali e dal Regolamento di Polizia Urbana.
4. Per le attività soggette ad autorizzazione ambientale di competenza della Provincia, il Comune provvede ad interessare gli uffici preposti affinché venga avviato l'iter per le verifiche di competenza

ART. 49 – SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI

1. Nel caso di attività svolte da privati cittadini e non connesse ad attività produttive, artigianali, commerciali o professionali, il mancato rispetto di quanto previsto dal Disciplinare e dalle ordinanze comunali e provinciali, ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/1991, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i. Testo Unico degli Enti Locali.
2. Il mancato rispetto dei valori limite di rumorosità stabiliti dal D.P.C.M. 14.11.1997, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 5.164,00 ai sensi dell'art. 10 c. 2 della L.447/1995, dell'art. 17 della L.R. 52/2000 e della L. 689/1981
3. In caso di violazioni commesse da attività produttive artigianali, commerciali o professionali, il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Disciplinare, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,00 ad euro 10.329,00 ai sensi dell'art. 10 comma 3 della L. 447/1995, dell'art. 17 della L.R. 52/2000 e della L. 686/1981.
4. Fermo restando l'applicazione della sanzione amministrativa, in caso di mancato rispetto di quanto previsto dal presente Disciplinare, **per 2 volte** nella stagione musicale autorizzata, l'ufficio competente del Comune provvederà con sanzione accessoria, all'emissione di un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione di organizzare eventi musicali e quindi la chiusura dell'esercizio per il venerdì o il sabato successivo all'accertata infrazione.
5. Fermo restando l'applicazione della sanzione amministrativa, in caso di mancato rispetto di quanto previsto dal presente Disciplinare, **per tre volte**, l'ufficio preposto del Comune provvederà nuovamente alla sospensione della licenza dell'esercizio pubblico per un periodo non inferiore a tre giorni (festivi e prefestivi) e inibizione di intrattenimenti musicali per un intero anno solare.
6. La mancata corrispondenza della scheda tecnica relativa all'impianto acustico presentato all'atto dell'istanza semplificata o della domanda di autorizzazione ordinaria, contenente la descrizione degli impianti di amplificazione, i dati relativi alla loro potenza, il posizionamento ed orientamento dei diffusori, all'impianto effettivamente utilizzato comporta la sanzione da euro 258,00 ad euro 10.329,00.
7. Il mancato pagamento di sanzioni pecuniarie, comminate ai sensi della vigente normativa (nazionale, regionale, ecc..) nonché delle disposizioni comunali (regolamenti, ordinanze, ecc..) per violazioni riguardanti il rumore, nei tempi previsti dalla normativa, nonché entro 10 giorni dal momento che non sia più possibile esperire ricorso sull'ordinanza ingiunzione notificata dal Comune a colui che ha effettuato la violazione comporterà:
 - a. L'impossibilità di ottenere l'autorizzazione in deroga se non ancora rilasciata
 - b. La sospensione di eventuali autorizzazioni già concesse.
8. Per quanto riguarda le attività di cantiere e le altre attività a carattere temporaneo, in caso di accertato mancato rispetto delle condizioni previste dall'autorizzazione in deroga, anche a seguito di rilievi fonometrici eseguiti da ARPA, provvede alla revoca dell'autorizzazione in deroga.

In casa di esercizio dell'attività rumorosa temporanea in assenza di autorizzazione in deroga, il Comune ordina la sospensione della stessa fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga.

9. Il mancato rispetto dei valori limite di rumorosità stabiliti dal D.P.C.M. 14.11.1997 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 5.164,00 ai sensi dell'art. 10 c. 2 della L.447/1995, dell'art. 17 della L.R. 52/2000 e della L. 689/1981.
10. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, ai sensi dell'art. 9 della L. 447/1995, il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Presidente della Giunta regionale, il Prefetto, il Ministro dell'Ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della L. 3 marzo 1987 n. 59 e il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con ordinanza contingibile e urgente, possono ordinare il ricorso temporaneo a forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica. La violazione dell'ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.000 a Euro 20.0000 ai sensi dell'art. 10 comma 1, della L. 447/1995, dell'art. 17 della L.R. 52/2000 e della L. 686/1981. Il Sindaco può ordinare l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.

ART. 50 – ESCLUSIONI E CASI PARTICOLARI

La sanzioni di cui all'articolo 49, non si applicano nei seguenti casi di:

- a. Superamento del criterio differenziale in presente di più sorgenti disturbanti;
- b. Superamento dei limiti del D.P.C.M. 05.12.1997 per gli impianti tecnologici installati antecedentemente all'entrata in vigore di tale decreto
- c. Durante il periodo di risanamento stabilito dai Piani di risanamento acustico delle imprese produttive di beni o servizi che provocano rumore, nonché impianti o attività rumorose, di competenza comunale.

TITOLO 6 – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 52 – FONDO COMUNALE

I provvedimenti derivanti dall'applicazione delle sanzioni, per la parte non devoluta allo Stato ai sensi dell'articolo 10, comma 4 della L. 447/1995, è destinato a costituire un fondo con vincolo di destinazione al perseguimento della finalità (prevenzione, tutela, pianificazione e risanamento dell'ambiente esterno e abitativo, salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico derivante da attività antropiche, in attuazione dell'art. 4 della L. 447/1995 indicate all'art. 1, comma 1 della L.R. 52/2000, così come indicato all'art. 17 della medesima legge regionale, con particolare riguardo all'esecuzione di monitoraggi e interventi di bonifica acustica previsti dai piani di risanamento di competenza comunale, nonché, in misura di norma non superiore al venti per cento, alle attività di controllo espletate dall'ARPA.

ART. 53 – NORME ABROGATE

Con l'entrata in vigore del presente Disciplinare si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nei regolamenti comunali, gli atti e i provvedimenti comunali disciplinanti la medesima materia o con esso incompatibili che risultano sostituiti dalle norme del presente Disciplinare. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Disciplinare, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

ART. 54 – ALLEGATI

Gli allegati non costituiscono parte integrante del presente Disciplinare, possono pertanto essere modificati con atto dirigenziale

ELENCO ALLEGATI

Allegato A – Zone "S" indicate nel Piano di Zonizzazione Acustica

Allegato 1 – Comunicazione per svolgimento attività rumorosa per cantieri (Art. 13 comma 1 lettere a), b), c), d) del Disciplinare per la Tutela dall'inquinamento acustico derivante dalle attività rumorose).

Allegato 2 – Comunicazione per svolgimento attività rumorosa per spettacoli (Art. 13 comma 1 lettere e), f) del Disciplinare per la Tutela dall'inquinamento acustico derivante dalle attività rumorose).

Allegato 3 – Istanza semplificata di autorizzazione in deroga ai valori di rumorosità per cantieri (Art. 18 comma 2 del Disciplinare per la Tutela dall'inquinamento acustico derivante dalle attività rumorose).

Allegato 4 – Istanza ordinaria di autorizzazione in deroga ai valori di rumorosità per cantieri

Allegato5 – Comunicazione di attività rumorosa senza istanza per altre attività rumorose a carattere temporaneo

Allegato 6 – Istanza semplificata di autorizzazione in deroga ai valori di rumorosità per spettacoli e manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico

Allegato 7 – Istanza ordinaria di autorizzazione in deroga ai valori di rumorosità per spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico

Allegato 8 – Istanza ordinaria di autorizzazione in deroga ai valori di rumorosità per altre attività rumorose a carattere temporaneo (art. 31 comma 4 del Disciplinare per la Tutela dall'inquinamento acustico derivante dalle attività rumorose.)

Allegato 9 – Dichiarazione sostitutiva requisiti acustici passivi degli edifici e delle sorgenti sonore

Allegato 10 – Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (art. 47 D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445)